

Nuova Rivista Storica

Anno XCV, Gennaio-Aprile 2011, Fascicolo I

Bollettino bibliografico: Schede

Storia medioevale

C. BERTAZZO, *I Magnati e il Diritto nei Comuni Italiani del XIII secolo*, Pisa, Edizioni Plus, 2009, pp. 185, € 15,00

Il volume è il sesto pubblicato da CLIOHRES.net, Doctoral Dissertation, una rete di eccellenza finanziata dalla commissione europea e coordinata presso l'Università di Pisa. È prevista una serie di 40 volumi che hanno l'obiettivo di esplorare i collegamenti fra le storiografie europee. La rete è coordinata da Ann Katerine Isaacs docente di Storia moderna all'Università di Pisa e da Gudmundur Hálfðanarson dell'Università di Reykjavik, che firmano anche la presentazione di questo volume.

Il tema scelto dalla Bertazzo non è facile da affrontare in modo nuovo stante l'enorme bibliografia che lo supporta: le fonti citate e gli studi occupano infatti diverse pagine, e le note di riferimento oltre 400, ma il suo angolo di visuale è quello del diritto, da molteplici punti e da piani di lettura diversi e quindi vediamo i risultati. Per prima viene l'identificazione della cittadinanza per strati in chiave giuridica – *bellatores, oratores, laboratores* – ai quali competono specifici obblighi cristiani, e hanno ben definiti diritti sanciti per i primi dalla *Constitutio de feudis*, per i secondi da Dio stesso, mentre per i terzi non c'è alcun diritto almeno fino al sec. XII, perché poi la città comunale avrà una diversa partizione, *capitanei, valvassores, plebs*. Il comune, infatti, deve stabilire norme valide per persone dotate di diritti diversi e le pene commisurate al ceto di appartenenza caratterizzano la normativa per i magnati, che l'A. vede «come espressione della necessità di coordinamento tra ceti» senza rilevare in essa alcun carattere punitivo e prende a esempio gli Ordinamenti di giustizia fiorentini e gli Ordinamenti sacratissimi bolognesi, i casi più studiati, che la storiografia ha fino ad ora recepito come necessità di frenare la conflittualità tra classi alimentata dai magnati, attuata escludendoli dai consigli e dagli organi di governo, impoverendoli con pene (eccessive), e con l'obbligo del sodamento. L'esame dell'interpretazione storiografica in proposito la porta a osservare che la legislazione magnatizia è stata di emergenza, determinata dalla lotta politica e slegata dalla consuetudine e prassi comune, e nemmeno il lavoro di Carole Lansing del 1991, pur abbandonando l'analisi classista per chiarire il conflitto tra i due gruppi, dà una nuova spiegazione degli Ordinamenti che continuano a essere visti come la vittoria delle corporazioni di mestiere sulla nobiltà, ma questa non venne mai estromessa dalla vita politica. È, a mio vedere, un'interpretazione che si adatta bene a Milano, dove la nobiltà si mascherò da 'popolo' (lo stesso capo della Credenza di Sant'Ambrogio era un nobile) e rimase al governo più forte che mai. Ma l'A., fondando la sua analisi su Milano sul libro di Paolo Grillo strutturato su posizioni 'veteromarxiste', non può accorgersi di questa specificità milanese: la mediazione tra le parti è, alla fine, il trionfo della *pars nobilium* evidenziata da Ottone Visconti arcivescovo e signore.

La volontà della Bertazzo, sicuramente lodevole, di spogliare le normative antimagnatizie del loro significato punitivo inserendole nella necessità «di far collimare diversi or-

dinamenti e insiemi normativi» all'interno del comune, di armonizzare i diversi diritti e via dicendo, non convince più di tanto di fronte a uno stato di lotta politica endemica e impossibile da negare e al conseguente bisogno di pace, che conduce, nel tempo, a una modifica degli organi di governo. Il fatto che, nel caso di Bologna, la cronachistica del tempo non rilevi l'esistenza di una normativa per la pace urbana relativa ai magnati e di una virata in senso popolare è quanto meno assai significativo. Né, sempre secondo me, è possibile operare un confronto in termini di diritto tra quanto contemplato nel Digesto e quanto risulta dalla normativa antimagnatizia non esistendo in questo secondo caso una volontà equilibratrice come nel mondo romano. Di qui, non mi convince la necessità di analizzare la legislazione sui magnati seguendo la suddetta via, anche perché non si tratta, come dice l'A. di 'regolamentare' il rapporto tra i magnati e il comune, ma di escluderli dal governo del comune.

Continua così su questa linea l'esame della casistica relativa alla normativa da prendere in esame in concreto nella situazione fiorentina prima, e non si esce dal principio della pena *secundum qualitatem personarum* qualunque sia il dolo, poi bolognese, dove la distinzione viene effettuata tra *milites e pedites*, ossia ancora una volta cetuale siano *cives* o *forenses*. Quanto a Milano, alla fine di un esame che dalla fonte di Galvano Fiamma (talvolta poco credibile e spesso di parte) passa a considerare una disposizione dell'inizio del Mille di ambito ecclesiastico contro la simonia e il concubinato, accostamento un po' azzardato, l'A. afferma che «la graduazione della pena non può, a Milano come nelle altre città dell'Italia centro-settentrionale, essere considerata un parametro di identificazione di una legislazione volta a colpire le posizioni più alte della gerarchia socio-giuridica» (p. 46 ss). Il fatto da tenere presente è che Milano costituisce un caso a sé nell'ambito dei comuni cittadini e considerarne le vicende solo sulla scorta di quanto scritto da Grillo non chiarisce la situazione: bene avrebbe fatto a consultare il Giulini nella sua settecentesca storia della città e della campagna di Milano. D'altra parte l'ormai consolidata idea che le varie legislazioni antimagnatizie non abbiano carattere discriminatorio, chiude ogni discorso in proposito, pur continuando l'indagine sulle sanzioni per gli ufficiali comunali, sul sodamento a Firenze, Bologna e Milano per la quale non è possibile che sottolineare la diversità, e sulla stratificazione giuridica della cittadinanza.

Nella terza parte tratta della presenza e attività politica dei magnati (c'è un curioso 'scomparirono' invece che 'scomparvero') che non scomparvero dalla vita politica del comune a Firenze e a Bologna, ma divennero ad esempio ambasciatori.

La Postfazione mi ha lasciato perplessa, non così le utili tabelle sui magnati bolognesi del 1282 e 1287, fiorentini del 1280-1300. Amplissime le note e la bibliografia, utile l'ampio *abstract* inglese, nel complesso un lavoro molto pensato e sul quale la Bertazzo ha molto lavorato, anche se condotto su una linea preconstituita di indagine.

(G.S.R.)